



Regolamento di Arbitrato

[Richiesta di avvio](#)

[Mediazione](#)

[Arbitrato](#)

[e-Jams](#)

[Tariffe](#)

[Clausole](#)

Regolamento di Arbitrato di JAMS-ADR Center

Versione in vigore e aggiornata 1 Ottobre 2009

Sintesi del Regolamento di Arbitrato

Ambito territoriale	JAMS-ADR Center è un organismo indipendente operativo su tutto il territorio nazionale. L'applicazione del medesimo Regolamento assicura ai clienti omogeneità nella gestione delle controversie in tutte le città d'Italia.
Lista degli arbitri consultabile	Il profilo e l'esperienza di tutti gli arbitri di JAMS-ADR Center sono pubblici e consultabili on-line dalle parti.
Tentativo di mediazione	Prima della nomina dell'arbitro, le parti sono chiamate a svolgere un tentativo di mediazione. Il mediatore è persona diversa dell'arbitro e le sessioni di mediazione possono continuare parallelamente all'arbitrato.
Incompatibilità degli arbitri	Oltre alle incompatibilità di legge, per garantire il massimo livello di indipendenza e neutralità, non possono essere nominati arbitri coloro che sono iscritti in un albo professionale nella regione di residenza delle parti in lite e dei loro consulenti.
Durata della procedura	L'arbitrato ha una durata massima di 120 giorni dalla costituzione del collegio o dalla nomina dell'arbitro unico.
Uso della tecnologia	Le comunicazioni e i depositi degli atti possono avvenire anche per via telematica. Gli arbitri e JAMS-ADR Center utilizzano la posta elettronica certificata per le comunicazioni e la trasmissione degli atti.
Tariffe	Allo scopo di contenere i costi, la tariffa è calcolata tenendo conto di due criteri: il tempo dedicato alle udienze e alla redazione del lodo e il valore della controversia. Per evitare conflitti di interesse, le tariffe orarie di

mediazione e arbitrato sono le medesime.

Sedi operative Roma, Milano (oltre alle numerose sedi all'estero). Con l'accordo delle parti, le udienze possono svolgersi in una qualsiasi sede neutrale del territorio nazionale convenzionata con JAMS-ADR Center.

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Norme applicabili al procedimento
Art. 3 - Rettifica del Regolamento
Art. 4 - Norme applicabili al merito
Art. 5 - Sede dell'arbitrato (presso una delle sedi Italiane di JAMS-ADR Center)
Art. 6 - Lingua dell'arbitrato
Art. 7 - Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti
Art. 8 - Termini

II. AVVIO DELL'ARBITRATO E TENTATIVO DI MEDIAZIONE

Art. 9 - Domanda di arbitrato
Art. 10 - Tentativo di Mediazione durante la procedura arbitrale
Art. 11 - Memoria di risposta
Art. 12 - Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi
Art. 13 - Questioni preliminari ed amministrative

III. L'ARBITRO

Art. 14 - Numero degli Arbitri
Art. 15 - Nomina dell'arbitro unico
Art. 16 - Nomina del collegio arbitrale
Art. 17 - Scelta e sostituzione dell'arbitro
Art. 18 - Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di Parti
Art. 19 - Nomina e accettazione dell'Arbitro
Art. 20 - Ricusazione degli Arbitri
Art. 21 - Sostituzione degli Arbitri
Art. 22 - Costituzione dell'organo arbitrale
Art. 23 - Poteri dell'Arbitro
Art. 24 - Ordinanze dell'Arbitro
Art. 25 - Interpretazione delle norme

IV. IL PROCEDIMENTO

Art. 26 - Incontro preliminare
Art. 27 - Programmazione e luogo delle udienze
Art. 28 - Le udienze
Art. 29 - Istruzione probatoria
Art. 30 - Consulenza tecnica
Art. 31 - Domande nuove
Art. 32 - Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
Art. 33 - Precisazione delle conclusioni
Art. 34 - Transazione e rinuncia agli atti
Art. 35 - Rinuncia alla fase istruttoria

V. IL LODO

Art. 36 - Emissione del lodo
Art. 37 - Deliberazione del lodo
Art. 38 - Forma e contenuto del lodo
Art. 39 - Deposito e comunicazione del lodo
Art. 40 - Lodo parziale e lodo non definitivo
Art. 41 - Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali

VI. LE SPESE

Art. 42 - Spese

VII. PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO

Art. 43 - Arbitrato legato

Art. 44 - Arbitrato con offerta finale

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Riservatezza e privacy

Art. 46 - Esclusione di responsabilità

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

(a) Il Regolamento Arbitrale Generale di JAMS-ADR Center ("Regolamento") disciplina gli Arbitrati amministrati da JAMS-ADR Center per i quali le Parti concordano di attenersi a tale Regolamento.

(b) Il Regolamento sarà considerato come adottato dalle Parti nella loro convenzione arbitrale ogni qualvolta esse abbiano indicato il Regolamento Arbitrale Generale di JAMS-ADR Center ovvero quando abbiano fatto riferimento all'Arbitrato di JAMS-ADR Center senza specificazioni in merito al Regolamento purché accettino di attenersi ad esso.

(c) Qualora non esista fra le Parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento a JAMS-ADR Center, la Parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti a JAMS-ADR Center può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 9. Se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene a JAMS-ADR Center entro un termine che, salvo diversa indicazione della Parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, JAMS-ADR Center informa le Parti che l'arbitrato non può avere luogo.

(d) Con il termine "Parte", così come utilizzato nel presente Regolamento, si intendono le Parti oggetto dell'Arbitrato ed i loro consulenti legali o rappresentanti.

(e) Con il termine "Arbitro" o "Organo arbitrale" si intende l'arbitro unico o il collegio arbitrale.

Art. 2 - Norme applicabili al procedimento

(a) Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in via subordinata dalle regole fissate di comune accordo dalle Parti; in via ulteriormente subordinata dalle regole fissate dall'Arbitro.

(b) In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

(c) È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.

Art. 3 - Rettifica del Regolamento

(a) JAMS-ADR Center ha la facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso. Il Regolamento in vigore alla data d'inizio di un Arbitrato verrà ad esso applicato a meno che le Parti abbiano fatto riferimento ad un'altra versione del Regolamento.

(b) Nel caso in cui una qualsiasi Norma del presente Regolamento, o una modifica ad esso concordata tra le Parti, si riveli in conflitto con la legge applicabile, sarà la Legge a prevalere.

Art. 4 - Norme applicabili al merito

(a) Se le Parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità, l'Arbitro decide la controversia secondo diritto.

(b) L'Arbitro decide secondo le norme scelte dalle Parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla sua nomina. Diversamente, l'Arbitro sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.

(c) In ogni caso, l'Arbitro tiene conto degli usi del commercio.

Art. 5 - Sede dell'arbitrato presso una delle sedi Italiane di JAMS-ADR Center

(a) La sede dell'arbitrato è scelta dalle parti nella convenzione di arbitrato. In mancanza la sede dell'arbitrato è presso la sede legale di JAMS ADR.

(b) JAMS-ADR Center, sentite le Parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato. Nella determinazione di tale luogo verranno tenuti in considerazione fattori quali l'argomento della controversia, le esigenze delle Parti e dei testimoni.

Art. 6 - Lingua dell'arbitrato

(a) Le Parti indicano di comune accordo la lingua dell'arbitrato nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla nomina dell'Arbitro.

(b) In difetto di accordo, la lingua dell'arbitrato è determinata dall'Arbitro. JAMS-ADR Center indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.

(c) L'Arbitro può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 7 - Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti

(a) Le Parti devono depositare gli atti e i documenti, anche in formato elettronico, presso la sede di JAMS-ADR Center in un originale, in un originale per ciascuna altra Parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. JAMS-ADR Center indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.

(b) Le comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica con l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da JAMS-ADR Center e agli indirizzi di posta elettronica indicati dalle Parti ovvero mediante telefax e con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

(c) L'Arbitro deve depositare presso JAMS-ADR Center una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

(d) Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

Art. 8 - Termini

(a) I termini previsti dal Regolamento o fissati da JAMS-ADR Center o dall'Arbitro non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

(b) JAMS-ADR Center e l'Arbitro possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le Parti.

(c) Il decorso dei termini è sospeso dal 1 al 31 agosto solo su richiesta espressa delle parti.

II. AVVIO DELL'ARBITRATO E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 9 - Domanda di arbitrato

(a) La parte istante deve depositare presso JAMS-ADR Center la Domanda di arbitrato compilando l'apposito modulo predisposto da JAMS-ADR Center, ovvero predisponendo una domanda che contenga i medesimi

requisiti minimi. La domanda è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.

(b) JAMS-ADR Center trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.

(c) Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d. lgs. 5/2003, JAMS ADR Center provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

(d) La data di avvio dell'Arbitrato è quella del deposito della domanda.

(e) Se una Parte a cui è rivolta la domanda di arbitrato non acconsente a prendere parte alla procedura, JAMS-ADR Center conferma per iscritto la mancanza di risposta o adesione di tale Parte e, in conformità all'articolo 27, l'Arbitro, una volta nominato, fissa e notifica la data della prima udienza.

Art. 10 - Tentativi di Mediazione durante la procedura arbitrale

(a) Successivamente alla data di avvio dell'arbitrato le Parti sono tenute a esperire un tentativo di mediazione in conformità del Regolamento di Mediazione di JAMS-ADR Center in vigore.

(b) Entro 5 giorni successivi alla sua nomina, se l'Arbitro constata il mancato esperimento di un preventivo tentativo di mediazione, sospende il procedimento per 20 giorni e invita le parti a tentare la mediazione in conformità al comma precedente.

(c) Le parti possono decidere di esperire tentativi successivi di mediazione in qualsiasi fase del procedimento arbitrale.

(d) Il mediatore non potrà rivestire il ruolo di arbitro né assistere a qualsiasi titolo le parti nella stessa controversia. L'arbitro non può svolgere il ruolo di mediatore.

(e) Se ne ravvisa l'opportunità, l'arbitro può invitare in qualunque momento del procedimento le parti a rivolgersi al mediatore.

(f) Ogni tentativo successivo di mediazione si svolge parallelamente alla procedura arbitrale e non sospende i termini della stessa, salva la diversa volontà delle parti.

Art. 11 - Memoria di risposta

(a) Il convenuto deve depositare presso JAMS-ADR Center la memoria di risposta compilando l'apposito modulo predisposto da JAMS-ADR Center ovvero predisponendo una risposta che contenga i medesimi requisiti minimi. La risposta è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.

(b) La memoria di risposta deve pervenire presso JAMS-ADR Center entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato da JAMS-ADR Center per giustificati motivi.

(c) JAMS-ADR Center trasmette la memoria di risposta alla parte istante entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.

(d) Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 12 - Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

(a) Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.

(b) Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso JAMS-ADR Center una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato da JAMS-ADR Center per giustificati motivi. JAMS-ADR Center trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro il giorno lavorativo successivo dalla data del deposito.

- (c) Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. JAMS-ADR Center trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro il giorno lavorativo successivo dalla data del deposito. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
- (d) Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d. lgs. 5/2003, JAMS-ADR Center provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

Art. 13 - Questioni preliminari ed amministrative

- (a) JAMS-ADR Center ha la facoltà di convocare, o le Parti hanno facoltà di richiedere, un incontro per discutere le questioni procedurali relative all'Arbitrato.
- (b) Se non previsto diversamente dalla legge o dall'accordo tra le Parti, JAMS-ADR Center può riunire più Arbitrati qualora siano proposte controversie tra loro connesse cosicché siano decise con un unico lodo.
- (c) Nel riunire gli Arbitrati, JAMS ADR Center tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso.
- (d) Nelle controversie societarie, qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni JAMS-ADR Center, oppure l'Arbitro, dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.
- (e) JAMS-ADR Center non conserva copia dei documenti registrati dopo la conclusione dell'Arbitrato. Se le Parti desiderano la restituzione dei documenti, devono farne richiesta a JAMS-ADR Center entro 30 giorni dalla conclusione dell'Arbitrato. Eventuali accordi particolari relativi alla conservazione dei file o dei documenti dovranno essere concordati per iscritto e JAMS-ADR Center si riserva il diritto di imporre un addebito per tale servizio.

III. L'ARBITRO

Art. 14 - Numero degli Arbitri

- (a) L'Arbitrato è condotto da un arbitro unico se non concordato diversamente dalle Parti. Nel presente Regolamento, il termine "Arbitro" indica, a seconda del contesto, l'Arbitro o il Collegio di Arbitri.
- (b) Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il collegio è composto da tre membri.
- (d) Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il collegio è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 15 - Nomina dell'arbitro unico

- (a) L'arbitro unico è nominato secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
- (b) Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza alcun limite di tempo, un termine viene assegnato da JAMS-ADR Center.
- (c) Se l'accordo delle parti non viene raggiunto entro il termine previsto nella convenzione arbitrale o assegnato da JAMS-ADR Center, l'arbitro unico sarà nominato secondo le modalità di cui al successivo articolo 17.
- (d) Se la convenzione arbitrale non contiene alcuna previsione in ordine alla nomina dell'arbitro unico, JAMS-ADR Center assegna un termine alle Parti per la nomina. Decorso tale termine l'arbitro unico viene nominato secondo le modalità di cui al successivo articolo 17.

Art. 16 - Nomina del collegio arbitrale

(a) Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
(i) ciascuna Parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la Parte non vi provvede nel termine previsto dalla convenzione di arbitrato o, in mancanza, assegnato da JAMS-ADR Center, l'arbitro è nominato da JAMS ADR.
(ii) il presidente del collegio arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle Parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine previsto dalla convenzione di arbitrato o, in mancanza, assegnato da JAMS-ADR Center, il Presidente viene nominato secondo le modalità di cui al successivo articolo 17.
Se le Parti e gli altri arbitri acconsentono, il Presidente può, da solo, decidere le questioni burocratiche e procedurali.

Art. 17 - Scelta e sostituzione dell'arbitro

(a) In tutti i casi in cui le parti non provvedano alla nomina dell'arbitro unico o dei componenti del collegio arbitrale, JAMS-ADR Center agevola la scelta dell'arbitro e la tempestiva composizione del collegio.
(b) Qualora le Parti non si accordino su un arbitro entro il termine previsto dalla convenzione arbitrale o assegnato da JAMS-ADR Center, JAMS-ADR Center invia alle Parti un elenco di almeno cinque nominativi nel caso di un arbitro unico e di dieci nominativi nel caso di un collegio arbitrale. JAMS-ADR Center fornirà inoltre ad ogni Parte una breve descrizione del background e dell'esperienza di ogni Arbitro candidato. Per giustificati motivi, JAMS-ADR Center ha la facoltà di sostituire in tutto o in parte i nominativi presenti nell'elenco, prima che le Parti abbiano fatto la loro scelta in base al paragrafo (c) che segue.
(c) Entro sette giorni dalla presentazione dell'elenco dei nominativi alle Parti, ogni Parte potrà depennare due nomi nel caso di un arbitro unico e tre nomi nel caso di un collegio arbitrale, e classificare i rimanenti arbitri in ordine di preferenza. Il candidato rimanente con il maggior numero di preferenze verrà nominato arbitro. JAMS-ADR Center può concedere a ciascuna Parte una ragionevole dilazione di tempo per effettuare la scelta dei candidati senza il previo consenso delle altre Parti.
(d) Se questa procedura non porta alla scelta di un arbitro o di un collegio, JAMS-ADR Center nomina l'arbitro o i membri necessari per completare il collegio.
(e) Se una Parte non fornisce un riscontro all'elenco degli arbitri entro sette giorni dalla relativa comunicazione, JAMS-ADR Center ritiene che quella Parte abbia accettato tutti gli arbitri elencati.
(f) Ai fini della procedura di selezione dell'Arbitro, i soggetti i cui interessi non siano in contrasto con le questioni oggetto di controversia, sono considerati come singola Parte per quanto riguarda la scelta dell'Arbitro. JAMS – ADR Center determina se gli interessi tra questi soggetti sono in contrasto o meno, considerando fattori quali la circostanza che tali soggetti siano rappresentati dallo stesso difensore, e che presentino o meno posizioni comuni in sede di arbitrato.
(g) Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del D. lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede JAMS-ADR Center.
(h) Ogni comunicazione relativa all'Arbitro dovrà aver luogo entro dieci giorni dalla data della sua nomina.

Art. 18 - Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di Parti

In caso di arbitrato con più di due parti - ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle Parti sulla nomina dell'organo arbitrale o qualora le Parti non riescano a provvedervi entro il termine previsto dal Regolamento –

JAMS-ADR Center stabilisce il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.

Art. 19 - Nomina e accettazione dell'Arbitro

- (a) JAMS-ADR Center comunica all'Arbitro l'avvenuta nomina. Nei cinque giorni successivi, l'Arbitro deve trasmettere a JAMS-ADR Center una dichiarazione con la quale accetta la nomina, i compensi previsti per l'esecuzione dell'attività, il tempo stimato per l'emissione del lodo, il Regolamento e la dichiarazione di indipendenza.
- (b) Con riferimento alla sua indipendenza l'Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - (i) qualunque relazione con le Parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
 - (ii) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - (iii) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
- (c) JAMS-ADR Center trasmette copia della dichiarazione alle Parti. Ciascuna Parte può comunicare le proprie osservazioni scritte a JAMS-ADR entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione.
- (d) Decorso il termine previsto dalla precedente lettera (c) l'Arbitro è confermato da JAMS-ADR Center se:
 - (i) ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi;
 - (ii) le Parti non hanno comunicato osservazioni.
- (e) In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia JAMS-ADR Center.
- (f) La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta di JAMS-ADR Center.
- (g) Salvo casi eccezionali e la diversa volontà delle parti, non possono essere nominati arbitri coloro che sono iscritti a un ordine professionale nelle regioni di residenza delle parti in lite e dei loro consulenti.

Art. 20 - Ricusazione degli arbitri

- (a) Ciascuna Parte può depositare un'istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
- (b) L'istanza deve essere depositata presso JAMS-ADR Center entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
- (c) L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre Parti da JAMS-ADR Center che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
- (d) Le altre Parti possono, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
- (e) Sull'istanza di ricusazione decide JAMS-ADR Center sentito l'arbitro ricusato.

Art. 21 - Sostituzione degli arbitri

- (a) L'Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - (i) l'Arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
 - (ii) l'Arbitro non è confermato;
 - (iii) JAMS-ADR Center accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'Arbitro;
 - (iv) JAMS-ADR Center rimuove l'Arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
 - (v) l'Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
- (b) JAMS-ADR Center sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dalla precedente lettera (a).
- (c) Il nuovo Arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'Arbitro da sostituire. Se la Parte non vi

provvede entro i termini indicati nella convenzione arbitrale o assegnato da JAMS-ADR Center , oppure l'Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato da JAMS-ADR Center.

(d) JAMS-ADR Center determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

(e) In caso di sostituzione dell'Arbitro, il nuovo Arbitro può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l'emissione del lodo.

Art. 22 - Costituzione dell'organo arbitrale

(a) JAMS-ADR Center trasmette all'Arbitro gli atti introduttivi, con i documenti allegati.

(b) L'arbitro unico o gli arbitri si costituiscono in organo arbitrale entro cinque giorni dalla data di ricezione degli atti e relativi allegati. Tale termine può essere prorogato da JAMS-ADR Center per giustificati motivi.

(c) La costituzione dell'organo arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dall'Arbitro. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato, e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.

(d) Se ha luogo la sostituzione dell'Arbitro dopo che l'organo arbitrale si è costituito, JAMS-ADR Center trasmette al nuovo Arbitro copia degli atti e dei documenti del procedimento.

Art. 23 - Poteri dell'Arbitro

(a) L'Arbitro può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La Parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare deve darne sollecita notizia a JAMS-ADR Center, che ne informa prontamente l'Arbitro e, ove del caso, l'altra Parte.

(b) Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l'Arbitro può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.

(c) L'Arbitro può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle Parti.

Art. 24 - Ordinanze dell'Arbitro

(a) Salvo quanto previsto per il lodo, l'Arbitro decide con ordinanza.

(b) Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

(c) Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del collegio arbitrale.

(d) Le ordinanze dell'Arbitro sono revocabili.

(e) Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle Parti con le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 25 - Interpretazione delle norme

(a) Una volta nominato, l'Arbitro risolverà eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicabilità del presente Regolamento. La decisione dell'Arbitro sarà definitiva.

(b) Ogni qualvolta in virtù del presente Regolamento una questione debba essere risolta da JAMS-ADR Center, tale decisione sarà presa in conformità con le procedure amministrative di JAMS-ADR Center.

(c) Le controversie relative all'arbitrabilità, comprese quelle aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, interpretazione e applicabilità della convenzione di arbitrato, sono rimesse alla decisione dell'Arbitro.

IV. IL PROCEDIMENTO

Art. 26 - Incontro preliminare

(a) Su richiesta di Parte o per iniziativa dell'Arbitro ha luogo un incontro preliminare con le Parti o con i loro consulenti legali o rappresentanti. L'incontro preliminare potrà avere per oggetto uno o più degli argomenti seguenti:

- (i) Le memorie delle Parti e ogni eventuale accordo atto a definire l'ambito della controversia o la struttura delle udienze;
- (ii) Il programma delle udienze e ogni scambio documentale di informazioni o memorie;
- (iii) Ogni altra materia che possa essere suggerita dalle Parti all'Arbitro.

(b) L'incontro preliminare potrà essere condotto telefonicamente e ripetuto di tanto in tanto a seconda delle circostanze.

(c) L'Arbitro può richiedere che ciascuna Parte produca delle concise memorie scritte relative alla propria posizione, che comprendano una sintesi dei fatti e degli elementi probatori che la Parte intende presentare ed eventuali deduzioni sulla legge applicabile. Tali memorie verranno depositate presso JAMS – ADR Center e notificate alle altre Parti, almeno sette giorni prima della data dell'Udienza. Eventuali contestazioni a tali memorie o ad altre produzioni scritte potranno essere ammesse o richieste a sola discrezione dell'Arbitro nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 27 - Programmazione e luogo delle 'udienze

(a) L'Arbitro, dopo essersi consultato con le Parti presenti, stabilirà la data, l'orario ed il luogo delle udienze.

(b) Nel caso in cui una Parte non partecipi al procedimento arbitrale, l'Arbitro può fissare le udienze senza consultarsi con essa. Alla Parte non partecipante verrà inviata una Notifica della prima udienza almeno venti giorni prima della data stabilita, tranne il caso in cui un preavviso minore sia stato concordato tra le Parti o sia consentito dalla legge.

Art. 28 - Le udienze

(a) Le udienze sono fissate dall'Arbitro d'intesa con JAMS-ADR Center e comunicate alle Parti con congruo preavviso.

(b) Le Parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri, ed essere assistite da difensori muniti di procura.

(c) Se una Parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, l'Arbitro, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, l'Arbitro provvede a una nuova convocazione.

(d) Le udienze si concludono con la redazione di un verbale. L'Arbitro può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

Art. 29 - Istruzione probatoria

(a) L'Arbitro può disporre l'interrogatorio delle Parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

(b) L'Arbitro valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

(c) L'Arbitro può delegare a un componente del collegio

l'assunzione delle prove ammesse.

(d) Ove l'Arbitro richieda l'ordine di comparizione del testimone, la Parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato e cura le successive incombenze.

(e) L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla Parte più diligente presso JAMS-ADR Center che ne cura la trasmissione all'Arbitro ed alle altre Parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

(f) L'Arbitro, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Art. 30 - Consulenza tecnica

(a) L'Arbitro può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione a JAMS-ADR Center.

(b) Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento all'Arbitro e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per l'Arbitro.

(c) Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle Parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori, alle operazioni di consulenza tecnica.

(d) Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le Parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 31 - Domande nuove

(a) L'Arbitro decide sul merito delle domande nuove proposte dalle Parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:

(i) la Parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito e l'Arbitro non rifiuta espressamente la decisione;

(ii) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.

(b) In ogni caso, l'Arbitro consente alle altre Parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando allo scopo congrui termini.

Art. 32 - Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo

(a) Il terzo che, intervenendo volontariamente nel procedimento, propone una domanda, deve depositare presso JAMS-ADR Center un atto, avente il contenuto di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

(b) JAMS-ADR Center trasmette l'atto di intervento alle Parti e all'Arbitro. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, JAMS-ADR Center assegna alle Parti ed all'Arbitro un termine non superiore a venti giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga a JAMS ADR Center il consenso delle Parti e dell'Arbitro, JAMS-ADR Center avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.

(c) Il terzo che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda deve depositare presso JAMS ADR Center un atto avente il contenuto di cui all'art. 12 del presente Regolamento. JAMS-ADR Center trasmette l'atto di intervento alle Parti ed all'Arbitro.

(d) L'ordinanza con la quale l'Arbitro dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa da JAMS ADR Center al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 33 - Precisazione delle conclusioni

- (a) Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l'Arbitro dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le Parti a precisare le conclusioni.
- (b) Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, l'Arbitro fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. L'Arbitro può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
- (c) Dopo l'invito dell'Arbitro a precisare le conclusioni, le Parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
- (d) I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l'Arbitro ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

Art. 34 - Transazione e rinuncia agli atti

Le Parti o i loro difensori comunicano a JAMS-ADR Center la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l'Arbitro dall'obbligo di pronunciare il lodo.

Art. 35 - Rinuncia alla fase istruttoria

- (a) Le Parti possono decidere di comune accordo di rinunciare alla fase istruttoria e di chiedere all'Arbitro di decidere sulla base delle sole produzioni scritte e di altri elementi probatori concordati tra le Parti.
- (b) L'Arbitro accetterà come deposizioni rilevanti le testimonianze registrate su qualsiasi supporto o sbobinate, a condizione che le altre Parti abbiano avuto l'opportunità di ascoltarle e contro-esaminarle. L'Arbitro ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre Parti non abbiano avuto la possibilità di contro-esaminarle, ma attribuirà a tale prova solo l'importanza che riterrà adeguata.
- (c) In qualunque momento prima dell'emissione del Lodo Arbitrale, l'Arbitro può, di sua iniziativa o su istanza di una delle Parti per valido motivo, fissare una nuova udienza. Nel caso in cui una nuova udienza venga fissata, impedendo l'emissione del Lodo Arbitrale entro i termini temporali specificati nel presente Regolamento, tali termini saranno prorogati sino a quando la nuova udienza sarà dichiarata chiusa dall'Arbitro.

V. IL LODO

Art. 36 - Emissione del lodo

- (a) L'Arbitro deve emettere un Lodo Arbitrale definitivo entro trenta giorni dalla data di chiusura della fase istruttoria (o dall'ultima udienza) o, nel caso in cui vi sia stata rinuncia alla fase istruttoria, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Arbitro di tutto il materiale indicato dalle Parti e in ogni caso entro centoventi giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
- (b) I termini previsti dalla precedente lettera (a) possono essere prorogati per giustificati motivi da JAMS-ADR Center e possono essere sospesi, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

Art. 37 - Deliberazione del lodo

Il lodo è deliberato dal collegio arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle Parti o uno degli arbitri lo richieda, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongano.

Art. 38 - Forma e contenuto del lodo

- (a) Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - (i) l'indicazione degli arbitri, delle Parti e dei loro difensori;

- (ii) l'indicazione della convenzione di arbitrato;
 - (iii) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
 - (iv) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - (v) l'indicazione delle domande proposte dalle Parti;
 - (vi) l'esposizione dei motivi della decisione;
 - (vii) il dispositivo;
 - (viii) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta da JAMS-ADR Center e sulle spese di difesa sostenute dalle Parti;
 - (ix) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
- (b) Il lodo è sottoscritto dall'arbitro unico o e da tutti i membri del collegio arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
- (c) Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Art. 39 - Deposito e comunicazione del lodo

- (a) L'Arbitro deposita il lodo presso JAMS-ADR Center in tanti originali quante sono le Parti più uno.
- (b) JAMS-ADR Center trasmette ad ogni Parte un originale del lodo entro il giorno successivo dalla data del deposito.

Art. 40 - Lodo parziale e lodo non definitivo

- (a) L'Arbitro pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
- (b) L'Arbitro pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
- (c) Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) l'Arbitro dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
- (d) Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà dell'Arbitri di richiedere proroga a JAMS-ADR Center.
- (e) Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle Parti, definisce la controversia.

Art. 41 - Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali

- (a) Il lodo è soggetto a correzione.
- (b) L'istanza di correzione deve essere depositata presso JAMS-ADR Center che la trasmette all'Arbitro. L'Arbitro decide con ordinanza, sentite le Parti, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di correzione.
- (c) JAMS-ADR Center segnala all'Arbitro, che gli abbia richiesto l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti dalla legge.

VI. LE SPESE

Art. 42 - Spese

- (a) Ogni Parte dovrà corrispondere la propria quota *pro-rata* delle competenze e delle spese di JAMS-ADR Center così come indicate nel tariffario in vigore alla data di inizio dell'Arbitrato, tranne il caso in cui le Parti concordino una diversa assegnazione di oneri e spese. L'accordo di JAMS-ADR Center per la fornitura dei propri servizi è stipulato con

la Parte e con il suo consulente legale, o qualunque altro rappresentante della Parte nell'ambito dell'Arbitrato. Il mancato pagamento degli oneri può determinare una sospensione del procedimento.

(b) JAMS-ADR Center richiede che le Parti corrispondano una somma *pro-quota* delle spese per l'arbitrato precedentemente alla prima udienza, e l'Arbitro ha la facoltà di precludere alla Parte non in regola con i pagamenti, di produrre prove o presentare istanze durante le udienze. JAMS-ADR Center ha la facoltà di rinunciare alla richiesta del pagamento del deposito per validi motivi.

(c) Le Parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le spese e costi della procedura arbitrale di JAMS-ADR Center. Nel caso in cui una Parte abbia corrisposto una quota maggiore di quella ad essa spettante di tali oneri, onorari e spese, l'Arbitro potrà prevedere nel lodo il pagamento degli stessi alle Parti debentrici di tali importi.

(d) Se una Parte non versa l'importo richiesto, JAMS-ADR Center può richiederlo all'altra Parte e fissare un termine per il pagamento.

VII. ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO

Art. 43 - Arbitrato legato

(a) In qualunque momento precedente l'emissione del Lodo Arbitrale, le Parti possono concordare, per iscritto, l'ammontare minimo e massimo degli importi che possono essere stabiliti per ciascuna domanda o per tutte le totale domande su cui verte l'arbitrato. Le Parti notificheranno tempestivamente a JAMS-ADR Center e forniranno allo stesso una copia del loro accordo scritto in merito agli importi massimi e minimi concordati.

(b) JAMS-ADR Center non informerà l'Arbitro dell'accordo relativo a tale scelta o dei livelli massimi e minimi concordati, senza il previo consenso delle Parti.

(c) Nel caso in cui ricada tra gli importi minimi e massimi concordati, il Lodo Arbitrale finale sarà quello emesso. Nel caso in cui sia inferiore all'ammontare minimo concordato, il Lodo Arbitrale finale verrà rettificato per rispettare tale limite minimo. Nel caso in cui sia superiore all'ammontare massimo concordato, il Lodo Arbitrale finale verrà rettificato per rispettare tale limite massimo.

Art. 44 - Arbitrato con offerta finale

(a) Nel caso in cui le Parti concordino di adottare una procedura di arbitrato con offerta finale, almeno sette giorni prima dell'Udienza di Arbitrato le Parti si scambieranno e forniranno a JAMS-ADR Center le proposte scritte relative all'ammontare dei danni monetari che desiderano offrire o richiedere, a seconda dei casi, e che ritengono essere adeguati. JAMS-ADR Center trasmetterà tempestivamente all'Arbitro una copia della proposta delle Parti, tranne il caso in cui le Parti concordino che essa non debba essere fornita all'Arbitro. In qualunque momento precedente alla chiusura dell'Udienza di Arbitrato, le Parti possono scambiarsi nuove proposte o domande scritte, che sostituiranno le precedenti. Le nuove proposte scritte saranno fornite a JAMS-ADR Center, che le farà pervenire tempestivamente all'Arbitro, se non convenuto diversamente tra le Parti.

(b) Nel caso in cui l'Arbitro sia stato informato delle proposte scritte, nell'emettere il Lodo Arbitrale sceglierà tra le ultime proposte delle Parti, selezionando quella che riterrà più ragionevole ed adeguata.

(c) Nel caso in cui l'Arbitro non venga informato delle proposte scritte, emetterà il Lodo Arbitrale, tranne il caso in cui tale Lodo Arbitrale venga successivamente corretto per conformarsi il più possibile alle ultime proposte; in tal caso le ultime proposte verranno a costituire il Lodo Arbitrale.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Riservatezza e privacy

JAMS-ADR Center e l'Arbitro rispettano la natura confidenziale del procedimento e del Lodo Arbitrale fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o da una decisione dell'autorità giudiziaria.

Art. 46 - Esclusione di responsabilità

Né l'Arbitro, né JAMS-ADR Center, compresi i suoi dipendenti o rappresentanti, sono responsabili per ogni azione od omissione correlata all'Arbitrato condotto in virtù del presente Regolamento.